6

BREVE DISSERTAZIONE

SU LA

FACOLTÀ DEL COMMISSARIO GENERALE APOSTOLICO

DELLA

Bolla della S. Crociata

Nel Regno di Napoli

CIRCA LA INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DI DETTA BOLLA

Si dimostra ancora la legittima interpretazione dal detto Commissario fatta di potersi in virtù di detta Bolla commutare il voto di perpetua Castità.

NAPOLI
Dalla Tipografia di P. Tizzano
Strada Cisterna dell'Olio n. 45.
1844.

All' Illmo e Rmo Signore

D. ANGELO ANTONIO SCOTTI

ARCIVESCOVO DI TESSALONICA

COMMISSARIO APOSTOLICO DELLA BOLLA DELLA S. CROCIATA NEL REGNO DI NAPOLI

CAV. DEL REALE ORDINE DI FRANCESCO I.

Prefetto della Biblioteca Borbonica ecc.

Monsignore Rmo

Giusti ed interessanti motivi mi spinsero a studiarmi per distendere un lavoro in sostegno del diritto che compete al Commissario Apostolico della Bolla della S. Crociata, al nostro regno concessa. Ma tra me pensava, che non poteva esso vedere la pubblica luce senza essere improntato dal nome d'illustre personaggio. In siffatto pensamento versandosi il mio animo, provai l' inesprimibile gioja di esser

Ella destinata all'onorevole incarico di Commissario Apostolico di detta Bolla, durante la Sede vacante della Diocesi di Napoli; quindi fu allora, che mi risolvetti a non dedicarlo ad altri, che a V. S. Illma e Rma.

E forse potrassi dubitare di doversi consecrare a Lei un opuscolo, che, tutto quanto è, a cotesta autorità rivolgesi?

Mi taccio del dippiù per ubbidire a' suoi pregiatissimi comandi; e La prego umilmente di permettere, che questo qualunque siasi opuscolo esca alla luce col glorioso di Lei nome, e sotto il Suo patrocinio: onde possa destare nel cuore di chi lo legge generoso compatimento, non che benigno perdono.

Nella più grata riconoscenza ai suoi favori, col massimo rispetto e con la più profonda venerazione mi segno

Di V. S. Illma e Rma

Obbligatiss. ed Umiliss. Servitore
SACERDOTE MICHELE MANZO.

Alcuni anni già sono, che attesi al lavoro di una epitome dell'insigne opera del nostro Canonico D. Gaetano Vella delle dissertazioni su la Bolla della Crociata concessa al nostro Regno nel 1777 dalla f. m. di Pio VI. In questa epitome m' impegnai più da vicino a rilevare tutte le interpretazioni, o sieno dichiarazioni del Commissario Generale di detta Bolla; collocandole ove per la materia che trattavasi più in acconcio cadevano: onde potersi distintamente ed a primo aspetto conoscere. Allora però avrei dovuto con sodi e distesi argomenti dimostrare il dritto, o sia la facoltà del Commissario nell' emettere siffatte interpretazioni; ma la ragione di compendio non mi permetteva punto sì lungo ragionamento. Ora che piace ad alcuni asserire di essere l'interpretazione del Commissario Generale su i dubbii della mentovata Bolla

meramente dottrinale, e non già autentica; ho creduto un sacro dovere accingermi all' omesso lavoro; acciò non solo si riempia il vuoto in allora giustamente tralasciato, ma si rassodino le coscienze, dalle capricciose dottrine non poco disturbate, e da tutti ad un tratto si ravvisi nel Commissario Generale della Crociata del nostro Regno il dritto e la facoltà di autenticamente interpretare detta Bolla nelle ambiguità, che occorrono. Presentasi adunque ai saggi lettori un brieve travaglio qualunque desso siasi, lusingandomi di meritare un benigno compatimento; essendo questo diretto al pubblico bene e vantaggio delle anime.

A tutti è noto che alla concessione della Bolla pel nostro Regno precedette quella accordata al Regno delle Spagne. Alla pubblicazione ed esecuzione di quella fu destinato dalla Santa Sede un Commissario, cui con la stessa Bolla si attribuì la facoltà di tassare a suo arbitrio lo stipendio, o sia limosina, attesa la condizione delle persone, da contribuirsi da chi voleva essere partecipe dei privilegii da essa Bolla concessi. Costui intanto non solo esercitò ed esercita l'anzidetta facoltà; ma benanco costantemente ha usato del dritto e della facoltà di dichiarare alcuni dubbii insorti nella esecuzione della Bolla, di

interpretare alcune facoltà concesse nella Bolla, o se altre fossero comprese nei privilegii accordati: di fissare non meno alcune intelligenze dell' espressioni usate nella concessione di siffatti privilegii. Coteste interpretazioni poi di sì gran efficacia le sono che hanno imposto di fatto silenzio ai contravertisti; hanno diretto con sicurezza i fedeli nella pratica; in fine hanno interpretato in qual senso dovea intendersi la concessione, o in questo o in quell'altro dubbio occorso; e tutti concordemente e senza esitazione hanno accolte queste interpretazioni, o dichiarazioni, come fatte da chi ne avea dritto ed autorità. E tutto ciò di grazia non dimostra a chiare note una interpretazione autentica ed autoritativa? Dirò meglio. Non si è riconosciuta in tal modo la facoltà di autenticamente interpetrare la Bolla nel Commissario della medesima? Se dunque l'è così, ogni ragione ci astringe a giudicare, ed obbligo c' impone a riconoscere nel Commissario di quella Bolla il dritto, di cui usa dell'autentica interpretazione.

Che questa facoltà nel Commissario Apostolico della Bolla concessa alle Spagne sia stata riconosciuta, universalmente l' attestano tutti i Teologi Spagnuoli: come può leggersi nei Salmaticesi, Trullenchio, Mendo, ed altri; i quali

nelle loro opere teologiche hanno indubitatamente asserito che da per tutto così si è inteso, e del pari tenuto.

Si rifletta, come dissi, che di questa facoltà o dritto di autenticamente interpretare del Commissario di detta Bolla concessa alle Spagne non se ne fece, nè se ne fa parola in essa Bolla; e quindi non è stata una facoltà o dritto accordato specialmente ed espressamente, cioè specificato ed espressato nella Bolla. Cosa facile a rilevarsi da chiunque voglia riscontrarlo negli esemplari della Bolla presso il Mendo, o in Ferraris, *V. Bullae Cruciatae n.° 162*. Dunque è a conchiudersi, che tal facoltà è insita alla Commissione della Bolla, ed *ex vi commissionis* compete al Commissario, e non altrimenti.

A comprovare tal dottrina aggiungo i seguenti argomenti. Ben si sa nel dritto Canonico e Civile, che l' autoritativa, o sia autentica interpetrazione della legge si possa fare, o sia, abbia dritto di farla, il Legislatore, o il Superiore, o il Successore, o pure colui, a cui si commette l'esecuzione della legge: così insegnano i Dottori. Il dotto Antoine Tract. de leg. cap. V. de interpr. et Epich. quaest. 1. *Interpretatio autentica seu auctoritate prolata, est ea, quae fit per ipsum Legislatorem, vel ejus Superiorem,*

vel ejus Successorem, *vel ejus Ministros ab ipso constitutos : habet vim legis :* Laymann anche insegna nel Lib. 1. Tract. 4. cap. 18. n.° 1. *Interpretatio necessaria et generalis ad ipsum legislatorem pertinet. Particularis et necessaria legis interpretatio ad Judicem etiam inferiorem spectat. His consentit doctrina Abatis in cap. 1. n.° 18 de Postul. Praelatorum, ubi ponit quatuor species interpretationis. Una est a Principe*, *et haec necessaria et generalis. Altera a consuetudine. Tertia a Judice, necessaria quidem*, *sed particularis : idest tantum in ordine ad Partes.* Dippiù da' Canonisti dicesi interpretazione giuridica, autoritativa scritta, ma non generale, quella, che il giudice conoscendo la legge ambigua circa qualche controversa, secondo quella interpretazione proferisce la sentenza. Valga per tutti la dottrina insegnata dal chiarissimo Giulio Selvaggio : *Interpretationem juridicam*, così egli scrive, *quae etiam auctoritativa et scripta dici potest*, *et non generalis*, *eam esse explicant*, *quam judex de aliqua controversia cognoscens ambiguam legem eo animo exponit*, *ut secundum ejusmodi interpretationem jus dicat.* Si aggiunge l' autorità del nostro S. Alfonso nella 2 appendice *de Privilegiis* n.° III. VI. *Privilegium so-*

lum Princeps, *vel alii*, *quibus a Principe foret commissum*, *authentice et juridice possunt interpretari*. E finalmente la Glossa nel cap. 31 de verbor. signific. dice: *Imo et Legatus interpretatur rescriptum Papae.* Dal già detto chiaramente risulta, e ad evidenza si dimostra, che il Commissario Apostolico destinato dalla Santa Sede all' esecuzione della Bolla della Crociata nelle Spagne, almeno come giudice specialmente delegato, abbia *vi commissionis* insita la facoltà, o autorità d' interpretare necessariamente, autoritativamente, cioè autenticamente la Bolla ne' dubbii e difficoltà che insorgono nella esecuzione dei privilegii dalla detta Bolla concessi; e quindi questa sua interpretazione debbasi riconoscere come fatta dallo stesso concedente, cioè dalla Santa Sede.

Poggiato su tali argomenti non dubitò il dotto Teologo Spagnuolo Andrea Mendo di così insegnare. *Rursus Summus Pontifex*, *qui hanc Bullam concedit*, *vel qui ab eo commissionem habet*, *potest Bullam ipsam authentice et infallibiliter interpretari*; *ita ut interpretatio eadem*, *et Bulla ipsa vi gaudeat. Habet autem a Pontifice eam commissionem Commissarius Generalis Cruciatae*, *tanquam Judex delegatus*, *ut praemissa sapientum consultatione*

dubia circa Bullam interpretetur: cui interpretationi omnes stare debent, etiam Judices Camerae Apostolicae ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales. In elucid. Bul. Cruc. Disp. 1. cap. 6. n.° 43.

Se a vista di queste ragioni non si può negare questo dritto al Commissario della Bolla della Crociata concessa alle Spagne, non saprei poi come si possa negare la stessa facoltà al Commissario Generale dalla nostra Bolla. Imperciocchè la medesima concessione, che a costui si affida, fu a quello affidata: una e la stessa è la Bolla, cioè della Crociata. Nè nell' una, nè nell' altra trovasi espressata la facoltà di autenticamente interpretare. Dunque se la stessa essendo la Bolla e la Commissione, la stessa esser debba in entrambi la facoltà di autenticamente interpretare. Anzi vi è dippiù a favore del Commissario della nostra Bolla. Dapoichè nella Bolla concessa al nostro Regno vi sono espressioni tali, che indirettamente, ed in certo modo assicurano questa facoltà al Commissario di essa. E di fatti osserviamo le parole della Bolla emanata da Pio VI che la concesse il primo, e del cui tenore sono le altre di poi ottenute: *ac eleemosynas* (sono le parole della Bolla) *in causam praefatam, ut praefertur*,

contribuendas ad sui arbitrium (cioè del Commissario : come dalle parole antecedenti rilevasi) *juxta opes et facultates, et qualitates personarum contribuentium determinare, ac definire*, *atque omnia* (notate bene) *et singula alia, quae faciliori et expeditiori executioni earumdem praesentium conferre visa fuerint peragere . . . quoque possit et valeat eadem apostolica auctoritate constituimus et deputamus*. Ciò come dissi è stato sempre conservato e confirmato da tutte le rinnovazioni di detta Bolla da sessennio in sessennio sino all'ultimo corrente del 1844 nella Bolla di Gregorio XVI felicemente regnante (D. G.) in cui si è detto di rinnovarsi la Bolla, o sia la concessione con tutte le facoltà, privilegii, indulgenze espressate e contenute in quella di Pio VI. Non dinotano in verità una facoltà accordata al Commissario d'interpretare con autorità e potestà dal Pontefice delegata quelle parole: *omnia et singula alia peragere, quae faciliori et expeditiori exeçutioni praesentium conferre visa fuerint?* E qual facoltà si darebbe di trattare e maneggiare tutte e ciascun' altra cosa che parrà più atta a contribuire alla più facile e più spedita esecuzione della concessione, se non quella di interpretarla nei dubbii, e nelle difficoltà? Se

non quella di spianare e spiegare la intelligenza, di dichiarare l' espressioni ambigue, definirne le quistioni che ordinariamente insorgono pel vario pensamento degli uomini? Così, e non altrimenti si verifica rendere più facile e spedita l' esecuzione della Bolla; ed abilitare i fedeli a fruire con tranquillità di coscienza dei privilegii lor concessi.

Che se le ragioni fin qui addotte non bastino a dileguare ogni dubbio della mente di chi sente il contrario, si debbe almeno convenire, che per lunga pezza di anni non l'intese mai diversamente, nè alcun sospetto di querela si suscitò in mente di chi poteva e dovea. Di grazia dimando: fin dall' anno 1793 si è scritto e pubblicato per le stampe la dottrina che sostiene questo dritto nel Commissario della nostra Bolla. Egli ne ha usato, e le sue interpretazioni sono state notificate, e per comando di lui trascritte nella opera del Vella, e così in altre pubbliche produzioni. Questo si conosce, o no dalla Santa Sede, dal Pontefice, che n' è il Committente? Sarebbe una temerità ed una somma audacia negarlo! Che anzi si deve, non dico presumere e crederlo fondatamente, ma tenerlo per certo, che tutto sia a sua conoscenza. E tanto più ci obbliga ad as-

serirlo con certezza, quanto è più vicina e limitrofa la Santa Sede al nostro Regno: *ex vicinitate*, insegna il Canonista Gonsalez nel n.° 4 dei suoi commenti al cap. 8 de Praesumpt. *praesumi notitiam facti: quod enim agitur de his actibus, qui communiter cadunt in scientiam et cognitionem vicini.* Dunque se si sa, e certamente si conosce dalla S. Sede, come avrebbe zittita, se non avesse intesa essere questa facoltà nel Commissario? Facoltà che direttamente deroga il supremo ed alto dritto: potestà che è propria del Sommo Pontefice, Legislatore e Capo della Chiesa, nell' interpetrare autenticamente le sue Bolle.

Infatti a pensar così mi fa ragione la Glossa nel cap. 5 de Praesumpt. *nota, quod qui tacet consentire videtur*: Ed in seguito dice: *Quod ubi per prohibitionem meam possum prohibere quod fit, et taceo: tunc taciturnitas pro consensu habetur.* Ed anche il Gonsalez nel medesimo capo nei Commentarii n.° 5. *Dum aliud ex conjecturis non deducitur, creditur quod qui sciens et prudens, talem actum tacet, ipso facto consentit; cum taciturnitas praebeat signum verosimile complacentiae.* Poteva, e può senza dubbio il Sommo Pontefice impedire, proibire; anzi l' avrebbe immantinente inter-

detto; ed intanto ha taciuto. Dunque ha riconosciuta nel Commissario Generale della Bolla la facoltà e potestà che con la stessa Bolla gli avea attribuita. Dunque ha approvata l'esecuzione della Bolla, come a costui avea concessa. Dunque ha tenuto come fatta da essolui le interpetrazioni di questa Bolla dal Commissario di essa emesse.

Per ultimo si rinforza questo argomento da due fatti. Il primo. Il regnante Pontefice Gregorio XVI per mezzo della Segreteria de' Brevi mandò un rescritto in data de' 23 aprile 1833 all' Arcivescovo di Napoli Commissario Generale della Bolla della Crociata, con cui si dolea aver intéso che alcuni Confessori per la facoltà della Bolla assolvevano dalla scomunica contratta dal complice assolvente; per cui gl' imponeva di proibire detta pratica, non intendendo essere inclusa questa facoltà su la concessione dei privilegii accordati con detta Bolla. Fatto è questo che evidentemente dimostra, che tutto si conosce dalla Santa Sede, e che tutto ciò, che non si permette, subito s' interdice e si vieta. Quindi resta confirmato, che non interloquendosi su la facoltà del Commissario d' interpetrare con autorità ed autenticamente, si riconosce e si approva.

Il secondo fatto è il seguente, e questo è positiva pruova. Riferisce il Vella nel tomo 2. append. 1. §. 1. dub. 1. che si ricorse alla sacra Penitenziaria da un Ecclesiastico per alcune risoluzioni circa dubbii insorti nel privilegio di far uso de' cibi; e la S. Penitenziaria rimise la supplica all' Arcivescovo di Napoli Giuseppe Capece Zurolo, Commissario Generale della Bolla della Crociata. Eccone le parole: *N. N. ad sacram Poenitentiariam recurrit, resolutionem petens quorumdam dubiorum pertinentium ad privilegium utendi larido*, *vulgo* strutto, *aut adipe singulis anni diebus ad condiendas dapes, sive cibos. A sacra Poenitentiaria remissa fuit ad Emum Archiepiscopum Neapolitanum Commissarium Generalem Bullæ Sanctæ Cruciatae.* Dal quale fatto si vede chiaro che la S. Penitenziaria riconobbe nel Commissario la facoltà ed il dritto d'interpetrare autenticamente la Bolla, per cui rimise la supplica a chi poteva e doveva interpetrare, in modo che si potesse dichiarare con autorità, che l'uso dello strutto per modo di condimento venisse compreso nel privilegio accordato con la Bolla. E di fatti il Commissario Zurolo dichiarò potersi anche far uso dello strutto in vigore del privilegio della Bolla, senza che fosse espresso

nella stessa Bolla. Difatti le parole della Bolla non dicono altro che : *privilegio vescendi omnibus tam Dominicis, quam ferialibus diebus quadragesimae etc. ovis et lacticiniis*; ed intanto il Commissario Cardinale Zurolo interpetrò potersi far uso dello strutto ; appoggiando la sua interpretazione a questa ragione : *laridum quod vulgo* strutto *dici solet, non continetur sub specie carnis, proindeque eo uti quisque poterit cum adhibeatur ad usum meri et simplicis condimenti*. Parmi ora non esservi più motivo a dubitare di questa insita facoltà d'interpetrare autenticamente nel nostro Commissario della Bolla della Crociata. E tanto è luminosa questa verità, che rifulse anche alla mente perspicace dell' Illustrissimo P. Giuseppe Pavone, il quale non dubitò asseverantemente asserirla nella di lui celebre opera : *La luce fra le tenebre* §. 4 Dissertazione 5 su la Bolla della Crociata del nostro Regno! *Quando*, ei dice, *siamo nella certezza che una qualche facoltà non viene conceduta nella Bolla*; *in tal caso non ha autorità il Commissario Generale di decidere l' opposto* ; *ma quando siamo nel dubbio*, *può egli autenticamente interpetrare la Bolla*, *e decidendo*, *che si gode la facoltà contrastata*, *sicuramente di essa possiamo valerci*. *Que-*

si' autorità di fare l' interpetrazione autentica de' dubbii circa la detta Bolla, *comunemente si dice averla ogni Commissario Generale.*

Sembrami qui molto adattato mostrare come un corollario con quanta giustizia e saggezza l' Emo Cardinale Giuseppe Capece Zurolo qual Commissario Generale della nostra Bolla, abbia dichiarato che nella facoltà di commutare i voti semplici in forza della Bolla suddetta vi sia compresa anche quella di commutare il voto semplice di perpetua castità.

Il chiarissimo P. Pavone s' impegnò sostenere il contrario, come leggesi nella sua opera testè citata *La luce fra le tenebre* al §. 3. Dissert. 5. n.° 411. Quanto egli ne vada ingannato, ciascuno potrà rilevarlo dalla discussione che io imprendo a trattare delle sue ragioni; per rassodare alcune coscienze vacillanti tuttora pei sentimenti loro suggeriti ad impugnare tale dichiarazione, o almeno dubitarne.

Prima di progredire uopo è, che si espongano le parole della Bolla, con cui si concede tal facoltà di commutare i voti: *Nec non Christi fidelis praedictis ut dispensari possint super votis simplicibus per eos emissis*, *in alia pia opera rite commutandis*, *exceptis tamen votis sollemnibus religionis et castitatis.* Queste pa-

role della Bolla, o sia formola della concessione, sono impugnate dal sullodato Pavone, il quale seguendo l'opinione dell' Abate Cammarota sostiene, che nella formola suddetta è stata omessa una particella congiuntiva, cioè un *ac*, e questa omissione, dice, essere avvenuta per incuria dell' Amanuense nel trascrivere la Bolla; per cui opina, che debba leggersi la formola in questo modo: *exceptis tamen votis sollemnibus*, *ac religionis et castitatis*.

Siffatta lettura ed invenzione si sostiene con argomenti escogitati dal mentovato Cammarota. Dice dunque così: Se la formola si leggesse come giace nella Bolla, conterrebbe l'errore, di chiamare sollenne il voto di religione, il quale ognuno sa, che è semplice. Secondo eccettuandosi dalla facoltà di commutare il voto solo sollenne di castità, ne verrebbe per conseguenza, che s' intenderebbe conceduta la facoltà di commutare i voti sollenni di ubbidienza e di povertà: per l' assioma: *exceptio firmat regulam in exceptis*. Terzo; vi sarebbe in detta formola la grande improprietà di concedere i voti semplici, e di eccettuare da esso il voto sollenne di castità. Come eccettuare un voto, che non è incluso nella regola, o sia nella concessione?

Agli addotti argomenti rispondo analogamen-

te, ed in brieve, prima di far conoscere, come farò conoscere in appresso, la precisa spiega della formola senza punto alterarla, e ricorrere alla immaginata aggiunzione. Ed al primo. Questo errore si conterrebbe nella detta formola, quando si volesse intendere come crede l'autore, il voto di entrare in Religione, o sia di farsi monaco; ma quì non s'intende così come si proverà fra breve. Al secondo. Che allora camminerebbe l'*exceptio firmat regulam*, quando l'eccezione sempre produrrebbe l'amplificazione; ma questa perchè delle volte produce ampliazione; e delle volte restrizione, perciò non vale il suo argomento; e tanto meno la conseguenza. In fatti insegna il Covarruvias: *regula generalis non restringitur ex quantitate exceptionis; ergo ampliari non debet ad id, quod alioqui jure proprio non contineret.* Ed il Vella dice: *Semper ac exceptio aliquid operatur, vel restringendo, vel ampliando, recte apponitur.* E nella Clementina 1. §. Deinde de verb. signif. *Ubi aliquid alicui generaliter prohibetur quod expresse non conceditur, intelligitur denegatum.* Dunque niente dice questo argomento. Al terzo. Quale improprietà vi sarebbe nel concedere i voti semplici, ed accettuarne il sollenne di castità? Nessuna al certo.

Anzi tutta la proprietà di espressioni, e molta precisione di dire si scorge nella espressata formola; perchè si cerca vieppiù far rilevare la concessione del voto semplice di castità; escludendo soltanto il voto sollenne: concessione tutta speciale accordata alla nostra Bolla.

Premesse queste risposte ad eludere le opposizioni dell' autore, passiamo ad esaminare da vicino come vada la cosa.

E dapprima non so persuadermi come si possa a sbaglio dell' Amanuense imputare l' omissione della particella *ac* nella trascrizione della Bolla. Dapoichè l' asserire ciò riesce di non lieve ingiuria alla oculatezza degl' incaricati a tale uffizio, ed alla somma diligenza de' venerandi Porporati, cui è commesso sì geloso e rilevante incarico. E come sostenersi senza tacciar questi di colpevolissima trascuraggine. Come supporsi, che affare di tanto rilievo seriamente non si rilegga da vigili occhi per osservare ogni menoma mancanza? E poi come questo errore, questa omissione sempre sarebbe corsa senza avvertirla mai nelle seguenti rinnovazioni della Bolla per tanti sessennii sino all' ultimo del 1844? Come dopo di essersi così acremente disputato su questa ommissione tra il Vella e Pavone: dopo di essersi pubblicata per

le stampe opinione e correzione voluta dal Pavone, contradetta dal Vella, dichiarata dal Commissario Generale; si sarebbe tuttavia sempre costantemente ripetuta, ritenuta, conservata questa omissione, non avvertendosi lo sbaglio, e quindi la concessione della commutazione di un voto non incluso nella facoltà de' privilegii accordati? Sono queste riflessioni di far tacere chiunque, che tuttora possa tenere il linguaggio del Cammarota, e del Pavone.

Detto ciò per pruova indiretta, e di sana critica, si toglie poi in tutto la difficoltà, e quindi la necessità di alterare la formola e la stessa Bolla coll' aggiunzione della particella *ac*, mercè la spiega e dichiarazione del Commissario Generale l' Arcivescovo Cardinale Giuseppe Capece Zurolo; il quale come riferisce il Vella nella indicata opera tomo 2 append. 1. §. 11 n.° 12 interrogato in qual senso si dovevano intendere le parole: *super votis simplicibus per eos emissis, in alia pia opera rite commutandis, exceptis tamen votis sollemnibus Religionis et castitatis*; rispose il Commissario precisamente in questi termini: *Per votum illud Religionis exceptum in nostrae concessionis formula non esse intelligendum votum promissum religionis, sive ingrediendae religionis:*

sed votum constitutivum religionis, sive quae emittuntur in professione religionis. Per votum autem castitatis pariter exceptum in nostrae concessionis formula esse intelligendum votum illud, quod emittitur in susceptione Ordinis Sacri. Questa dichiarazione autentica della formola della concessione circa le ambigue espressioni toglie, come accennai, ogni difficoltà; e parimente la necessità di alterare detta formola colla voluta aggiunzione della particella *ac.* Quindi svanisce ancora ogni improprietà, cessa ogni ambiguità; e l' errore non più sussiste, come si pretende dai sullodati scrittori.

Assodata in tal modo l' intelligenza della formola mercè l' esposta interpretazione merita certamente la taccia di capriccioso chi volesse sostenere ancora l' opinione dell' aggiunzione della particella *ac.* Dapoichè in tal caso attenderebbe piuttosto all' opinione del Cammarota, che alla dichiarazione e spiega del Commissario Generale, Ministro delegato dal Sommo Pontefice. Dichiarazione tanto più da tenersi, quanto quella è più saggia e ragionevole. Ed in vero la formola in parola fu interpetrata secondo le regole ed i principj canonici. Ascoltiamo in fatti come la discorre il dotto Gonsalez nei suoi Commentarii n.° 9 sul cap. 12 de Judiciis:

Distinguendum est , egli dice , *inter eum casum* , *in quo verba legis adeo sunt obscura* , *ut excludant omnem interpretationem, et eum casum* , *in quo sunt tantum ambigua*, *ita ut mens Legislatoris ex antecedentibus* , *et sequentibus elici possit. In primo casu explicatio ad Principem spectat*; *in secundo vero locus est interpretationi Magistratuum.* Quindi sanamente e dottamente nell' ambiguità dell' espressioni della formola si è usata quella interpetrazione che emergeva dagl' antecedenti , e conseguenti, cioè dal contesto dell' espressioni della formola. Perciò il testè lodato Commissario ponderando le parole della formola nella concessione della facoltà di commutare tutti i voti semplici , spiegò l' ambiguità , e ragionò in questo modo: *Semper ac votum perpetuae castitatis* , *atque ingressus in Religionem simplex erat*, *non sollemne*, *poterit virtute Bullae commutari.* E da ciò che siegue vieppiù si conosce quanto sia ragionevole l' allegata interpetrazione : *Votum sollemne illud dicitur*, *quod publice approbetur*, *ac perpetuo acceptetur ab Ecclesia. Hujusmodi autem sunt vota castitatis Sacro Ordini adnexum*, *et vota illa*, *quae fiunt in professione religiosa. Votum autem simplex* , *non religiosum*, *illud est*, *cui deest*

publica isthaec sollemnitas, et privatim fit; quod et consequenter poterit virtute Bullae commutari. Cum igitur hujusmodi sint quinque etiam illa reservata, possunt virtute Bullae commutari.

Dippiù aveasi dal detto Commissario tutta la latitudine nella presente interpetrazione; giacchè il privilegio della nostra Bolla per la parte che riguarda la facoltà di commutare i voti, e di assolvere dai reservati, è un privilegio da interpetrarsi largamente. Rammento le dottrine de' Canonisti e de' Teologi. Si distingue in verità nel dritto il privilegio *praeter*, o sia *ultra jus*, ed il privilegio *contra jus*. Il privilegio *praeter jus*, o *ultra jus*, si può interpetrare largamente. *Privilegia*, insegna il Laymann Lib. 1. Tract. 4 cap. 23. n.° 5. *ultra jus commune concessa sunt merae gratiae, late sunt interpretanda*: uti ex cap. *circa* de privilegiis, et ex cap. *Olim* de verb. signif. et lib. 3 D. de Constit. Principis, ubi dicitur. *Beneficium Principis quam plenissime interpretari oporteret.* Il dotto Gonsalez nel Comm. n.° 2 cap. 7 de Privilegiis dice: *Unde tota resolutio observanda est, quando verba privilegii ambigua sunt, et varias capiunt interpretationes: nam ubi privilegium contra jus est, intelligitur conces-*

sum quod minus est: ubi autem praeter jus, amplissime fit interpretatio, et concessum intelligitur, quod amplius est. Di tal fatta è il privilegio, di cui facciamo parola, cioè la commutazione de' voti. Imperciocchè il privilegio *ultra*, o *praeter jus* è come insegnano i Teologi, quel privilegio, con cui si concede qualche facoltà a taluni, ai quali per dritto non compete *Privilegium* insegna Antoine de leg. capit. 9 quest. 1. *praeter legem est, quo conceditur aliqua facultas iis, quibus de jure non competit.* Ma non compete al certo per dritto, cioè per offizio o dignità, ai Confessori eletti dai privilegiati della Bolla della Crociata la facoltà di commutare i voti; per cui è loro concesso un privilegio *ultra* o *praeter jus.* Infine ascoltiamo come la discorre il nostro S. Alfonso nell'App. 2 de Privilegiis n.° 3 §. 7. *Privilegium late interpretandum, si est absolvendi, dispensandi.* Dippiù nel §. 8. *Hoc vero intelligendum de privilegiis concessis personis particularibus; sed ea, quae concessa sunt alicui Ordini, Communitati, vel ad aliam causam piam, omnia sunt interpretanda non modo late, sed etiam latissime.* Da tutto ciò si rileva come legittima conseguenza, che il privilegio di commutare i voti, concesso dalla nostra Bolla è privilegio

praeter o *ultra jus*; e quindi si può largamente interpetrare; e perchè questo è stato concesso ad un Regno, e per causa pia, si può larghissimamente interpretare. Or dunque giustamente e saggiamente ha interpretato il nostro Commissario, che il voto cioè di perpetua castità, e quello di entrare in Religione si possano commutare in virtù della nostra Bolla.

Sorprende in vero moltissimo, come il lodato P. Pavone riconoscendo nel Commissario Generale della Bolla della Crociata il dritto d' interpretare autenticamente; ed essendo precisa la interpretazione di potersi commutare il voto di perpetua castità in vigore della Bolla abbia francamente asserito in comprova della sua opinione, che il Commissario Giuseppe Capece Zurolo dichiarò di non potersi commutare detto voto in vigore della Bolla della Crociata. Ecco com' egli si esprime nella citata opera n.° 411. *E tutto ciò si viene a confirmare per essersi dichiarato dall' Emo odierno Commissario Generale, come attesta il Vella, che in virtù di questa concessione non si può commutare il voto semplice di castità.* Sorprende, diceva, questa sua asserzione, in modo che altro non possiamo dire per rispetto a sì gran Teologo, che abbia preso un grosso sbaglio, ed abbia

capito malamente quello che più volte e chiaramente gli riferì il Vella; giacchè lo stesso Vella grandemente si dolse di quest' asserzione: *nusquam*, dice tom. 2 della citata opera quaest. XI *tamen dixisse memini nostrum Commissarium declarasse ac definiisse per concessionem Bullae Cruciatae commutari non posse simplex votum castitatis*, *quod tamen nobis laudatissimum Theologum temere affinxisse vehementer doluimus.*

Finalmente le ragioni di presunzione fondata, e della giusta reticenza della S. Sede sopra accennate, tornano con eguale energia ad appoggiare tutto quello, che fin quì si è comprovato. In verità il solo immaginare, che non si conosce tale dichiarazione dalla S. Sede, già da gran tempo praticata e pubblicata per le stampe, sarebbe giudicare, chi così la pensasse, di strano e stravolto cervello; non che di colpevolissima temerità: opinando essere il Sommo Pontefice affatto indolente dei più interessanti affari; quali sarebbero al certo quelli delle coscienze, non interdicendo una pratica contro quello che si vuole proibito, e non concesso. Dunque si debba conchiudere che dalla S. Sede si riconosce tutto benfatto quello, che il nostro Commissario ha dichiarato ed eseguito